

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 104

mercoledì, 15 dicembre 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 24 novembre 2021, n. 188

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 novembre 2021 collegato alla legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023). Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014.

pag. 3

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2021, n. 65

Ordinanza contigibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territori - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

" 5

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 24 novembre 2021, n. 188

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 novembre 2021 collegato alla legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023). Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023) e, in particolare, dell'articolo 2 (Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014) che modifica l'arco temporale di assegnazione delle risorse per l'opera in oggetto posticipandole;

Considerato che:

- i pendolari che utilizzano treni locali e regionali, pur pagando le tariffe dovute, affrontano quotidianamente disagi e disservizi in numerose tratte della rete toscana;

- la linea Pistoia-Montecatini risulta certamente una delle più disagiate e problematiche: su tale tratta, infatti, si attende il raddoppio della linea ferroviaria da molti anni e, nel frattempo, si continuano a verificare episodi di sovraffollamento, ma soprattutto numerosi e cronici ritardi che gravano sui pendolari, con ovvie ripercussioni sul piano professionale, scolastico e/o personale/familiare. Su detta linea si registrano principalmente ritardi costanti tra i cinque e i quindici minuti, con casi meno frequenti di oltre un'ora;

- i collegamenti ferroviari tra Montecatini Terme e Pistoia sono ripresi il 5 settembre u.s., dopo l'interruzione estiva dal 18 luglio al 4 settembre, per i cantieri di realizzazione del doppio binario. Nei mesi estivi di blocco dei treni era stato attivato un servizio sostitutivo con autobus "via Autostrada A11" in merito al quale si sono registrate numerose lamentele degli utenti per sovraffollamento e ritardi; da settembre u.s., sulla tale tratta ferroviaria riattivata, si sono verificati ulteriori numerosi disservizi e gravi ritardi;

- la stampa ha riportato pochi giorni fa la notizia di una ipotetica "class action" promossa da un apposito comitato di pendolari della linea Pistoia-Montecatini;

- in data 3 novembre u.s., i viaggiatori sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio hanno subito ritardi di oltre

un'ora a causa di un guasto a due passaggi a livello, a partire dalle ore 7:30, l'orario in cui c'è maggior afflusso di pendolari sia lavoratori, sia studenti. Trenitalia ha messo a disposizione sette pullman per effettuare il servizio sostitutivo;

- nei giorni del 6 e 7 novembre u.s., sono stati interrotti i servizi ferroviari nella linea Pistoia-Montecatini a causa di lavori cantieristici, ed è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus "via Autostrada A11", senza fermate intermedie. Ulteriori interruzioni del servizio ferroviario sono previste per i giorni 4, 5 e 6 dicembre p.v.;

- la prassi di prevedere servizi sostitutivi con bus, laddove i convogli ferroviari vengano bloccati, sta diventando troppo frequente, e crea notevoli disagi e stress ai pendolari, soprattutto nelle fasce orarie di punta con maggior afflusso di utenti;

Evidenziato che gli utenti sono tenuti comunque a pagare le tariffe per il servizio ferroviario e non hanno rimborsi da Trenitalia per i ritardi e i disservizi subiti, se non per ritardi superiori a 60 minuti;

Considerato che dalla stampa si apprende che:

1) tutti i passaggi a livello attualmente presenti nel tratto ferroviario Pistoia-Montecatini verranno eliminati appena saranno conclusi i lavori di raddoppio del binario;

2) i passaggi a livello nell'area urbana di Montecatini Terme resteranno probabilmente attivi, ma sul tema non ci sono certezze perché gli enti preposti non hanno ancora chiarito i dettagli sullo sviluppo della linea ferroviaria all'interno della città;

Tenuto conto che sulla linea ferroviaria in oggetto persistono molte problematiche e incertezze che riguardano diversi territori, motivo per cui si rende evidentemente necessario e urgente un tavolo di confronto tra Regione, Rete ferroviaria italiana (RFI) e comuni coinvolti, al fine di vagliare tutte le ipotesi progettuali, giungere a decisioni definitive e razionali, stabilire un cronoprogramma dettagliato, individuare provvedimenti e azioni per limitare i disservizi per gli utenti, rendere più agile e rapida la conclusione dei lavori cantieristici e l'avvio di un servizio ferroviario efficiente e di qualità;

Tenuto conto che:

- lo sviluppo infrastrutturale e l'efficienza dei collegamenti sono condizioni necessarie per lo sviluppo di un territorio, da tutti i punti di vista;

- la funzionalità e l'efficienza di suddetta ferrovia sono fondamentali sul piano socio-economico per i cittadini residenti, gli studenti, le imprese e gli operatori economici, già gravemente colpiti e danneggiati dalla complessa e difficile situazione economica attuale;

- la linea ferroviaria Pistoia-Montecatini rappresenta

uno snodo infrastrutturale fondamentale anche sul piano turistico, visti i territori che attraversa;

- lo sviluppo della viabilità ferroviaria è fondamentale in quanto volano per la mobilità sostenibile, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea e del Governo;

Preso atto che il flusso dei pendolari ha visto un importante aumento negli ultimi mesi per vari motivi:

1) in conseguenza alla riapertura delle scuole a settembre;

2) con il progressivo abbandono dello smartworking ed il ritorno al lavoro in presenza a partire da ottobre;

3) con la diffusione della vaccinazione contro il COVID-19;

Ricordato che:

- il piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del 12 febbraio 2014, n. 18, che definisce la politica regionale in materia di mobilità, trasporti e infrastrutture, prevede nell'ambito dell'obiettivo generale "Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale", lo scopo del potenziamento dei collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di lunga percorrenza, per la competitività del servizio e la realizzazione dei raccordi nei nodi intermodali. Il PRIIM fa riferimento alla qualificazione del servizio ferroviario intendendo il miglioramento dei collegamenti sia sul piano temporale, sia in termini di aumento del confort dei treni a beneficio degli utenti;

- il PRIIM sottolinea che circa il 40 per cento degli spostamenti effettuati sui treni in Toscana sono spostamenti quotidiani connessi al pendolarismo da studio e lavoro;

- nell'aprile del 2016 la Regione e RFI hanno firmato un accordo quadro che delinea il contesto di sviluppo dei servizi ferroviari della Toscana, tenendo conto del necessario potenziamento tecnologico e infrastrutturale della rete ferroviaria regionale, al fine di determinare un miglioramento della qualità e regolarità dei servizi; tale accordo quadro ha tra, gli obiettivi principali, quello di riorganizzare la rete ferroviaria in modo più rispondente alle esigenze di mobilità dei territori e aumentare il numero degli utilizzatori del treno, anche in virtù di politiche sempre più green e rispettose dell'ambiente;

- nel nuovo contratto di servizio, Trenitalia S.p.A. si è impegnata con la Regione a programmare azioni volte al miglioramento del servizio ferroviario sul piano di puntualità, pulizia e informazione agli utenti. Tali impegni, al momento, per alcune tratte ferroviarie sono completamente disattesi;

Visto che:

- la Regione Toscana, come istituzione, ha il dovere di riservare grande attenzione al tema dei trasporti pubblici, attuando costanti e aggiornate politiche a sostegno dei

pendolari. La Regione deve perseguire l'obiettivo primario del diritto alla mobilità di ciascuna persona, senza trascurare nessun territorio, scongiurando disparità tra cittadini, imprese e territori;

- in questo momento di estrema difficoltà sanitaria, sociale ed economica, la Regione ha il dovere di intervenire adeguatamente per garantire il collegamento ferroviario in oggetto e interrompere i gravi disagi che stanno nuocendo a società civile e a imprese locali da molti anni. La Regione deve compiere ogni sforzo possibile, sfruttando qualunque risorsa e strumento a disposizione, per incentivare le politiche infrastrutturali, soprattutto laddove si registrano criticità importanti come nella linea ferroviaria Pistoia-Montecatini;

Preso atto infine che:

- i rapporti fra Trenitalia S.p.A. e la Regione Toscana sono regolarizzati da specifici contratti di servizio;

- in data 23 dicembre 2016 la Regione Toscana e Trenitalia S.p.A. hanno sottoscritto il protocollo d'intesa, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. 1342, nel quale sono stati definiti i contenuti essenziali dell'affidamento;

- in data 29 novembre 2016, Trenitalia S.p.A., in ragione della significatività dei nuovi investimenti previsti, ha presentato una proposta commerciale contenente l'offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorativo, proponendo, secondo le modalità consentite dal regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, la stipula del nuovo contratto di servizio per un periodo di quindici anni;

- con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2019, n. 549, la Regione Toscana ha confermato la volontà di procedere ad un nuovo affidamento diretto del servizio ferroviario regionale alla società già gestore Trenitalia;

- è stato approvato il nuovo contratto di servizio, 2019 - 2034, che conferma quanto previsto nell'accordo quadro tra Regione Toscana e RFI, sottoscritto in data 1° aprile 2016, approvato con delibera della Giunta regionale 8 marzo 2016, n. 172, nel quale si prevedono interventi infrastrutturali e tecnologici con un incremento del 5 per cento dei servizi;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a confrontarsi tempestivamente con RFI per conoscere lo stato dell'arte dei lavori sulla linea ferroviaria Pistoia-Montecatini, individuare le motivazioni dei gravi ritardi dei lavori per il raddoppio ferroviario della tratta in oggetto, stabilire un cronoprogramma dettagliato degli interventi futuri e un monitoraggio sullo svolgimento degli stessi e a riferire in sede di Quarta Commissione consiliare su quanto emerso;

a considerare eventuali modifiche agli accordi intercorsi con RFI, ed a valutare eventuali revisioni del contratto di servizio in vigore con Trenitalia S.p.A.;

a confrontarsi con i sindaci dei comuni coinvolti per individuare le problematiche e le esigenze di mobilità di ogni territorio;

ad utilizzare ogni risorsa e strumento a disposizione per velocizzare la conclusione dei cantieri sulla tratta Pistoia-Montecatini al fine di offrire ai pendolari un servizio fruibile, efficace e sicuro, con un miglioramento della qualità delle prestazioni, con particolare riferimento ad orari, tempi di percorrenza e tariffe;

a monitorare tempestivamente l'andamento dei servizi sostitutivi, quali l'autobus, in termini di qualità e quantità sino al termine dei lavori;

a verificare il rispetto del contratto di servizio in essere.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE **- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2021, n. 65

Ordinanza contigibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territori - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in

considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

Richiamati il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 di ulteriore proroga al 30 aprile 2021, nonché il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo n. 152/2006;

Visto, in particolare, l'articolo 191, il quale dispone che, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo 152/2006 - Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere reiterate, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007";

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014";

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

Visto altresì l'articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, "il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza";

Richiamato il rapporto Iss n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente a oggetto "Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-Cov-2";

Richiamato il documento "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid-19", approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020;

Dato atto dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 1 aprile 2020 avente a oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali" e successive reiterazioni;

Considerato che l'ordinanza di cui alla precedente alinea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, ha terminato la sua efficacia il 10 dicembre 2021;

Ritenuto necessario, in considerazione del persistere dello stato di emergenza sanitaria, procedere all'emissione di una nuova ordinanza al fine di confermare disposizioni tecnico gestionali che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell'ambiente, così come indicato nell'Allegato 1 alla presente ordinanza;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- all'articolo 25 della legge regionale n. 25/1998 che richiede le convenzioni tra Ato nel caso di flussi interambito;

Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri di Arpat e della direzione regionale competente in materia di sanità;

ORDINA

1) che i rifiuti provenienti da strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in isolamento obbligatorio, vengano gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato 1 al presente atto;

2) che i gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno all'Aato sede dell'impianto finale il conferimento dei rifiuti entro il giorno precedente al conferimento stesso, previa concertazione dei viaggi tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti finali. Il gestore del servizio provvede a inviare all'Aato sede dell'impianto finale una rendicontazione settimanale dei viaggi e i quantitativi conferiti;

3) che le tre Autorità di ambito territoriali della Toscana dispongano, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti oggetto dell'ordinanza secondo quanto disposto nell'Allegato 1;

DISPONE

4) la durata della presente ordinanza per un periodo di 3 mesi dalla data di approvazione del presente atto;

5) che i dati personali inerenti alle misure di cui alla presente ordinanza siano trattati ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

5) che l'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti;

6) che la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, sia trasmessa:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e ai Presidenti e ai Direttori generali dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ad Arpat;
- ai gestori del servizio rifiuti;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- ai Sindaci;
- alle Aziende Usl della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

Allegato 1

Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani prodotti in fase di emergenza sanitaria da Covid-19 presso strutture socio-sanitarie residenziali della Toscana.

Le presenti disposizioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020 e del documento approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020, si riferiscono alle modalità di conferimento, raccolta e destinazione finale dei rifiuti prodotti presso strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in isolamento obbligatorio.

Le stesse avranno validità per la sola vigenza dell'Ordinanza con cui vengono approvate.

Attivazione delle procedure oggetto delle presenti disposizioni

L'Azienda USL segnala la struttura socio-sanitaria residenziale con casi positivi alla Covid-19 in isolamento obbligatorio al Comune interessato.

Il Comune lo comunica al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC indicando:

- Ragione Sociale/Denominazione sociale della struttura socio-sanitaria residenziale
- Indirizzo della struttura socio-sanitaria residenziale
- Numero di telefono del responsabile della struttura socio-sanitaria residenziale
- Indirizzo e-mail della struttura socio-sanitaria residenziale.

Il gestore provvede a contattare la struttura socio-sanitaria residenziale al fine di attuare, in collaborazione con la struttura suddetta, le disposizioni contenute nei successivi punti del presente atto.

I dati dei soggetti segnalati nell'ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Classificazione e modalità di conferimento dei rifiuti prodotti

Nelle strutture socio-sanitarie residenziali dove si effettuano attività che producono rifiuti ricadenti nell'ambito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", la gestione dei rifiuti classificati EER 18.01.03* di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, sarà svolta secondo le normali procedure e modalità previste dalle disposizioni citate mediante ditte specializzate.

In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, per quanto riguarda invece i rifiuti urbani prodotti nella struttura socio-sanitaria residenziale, si prevede l'interruzione della raccolta differenziata e la raccolta dei rifiuti secondo le seguenti modalità.

I rifiuti urbani prodotti dalla struttura socio-sanitaria residenziale, saranno raccolti e conferiti non differenziati, in idonei contenitori chiusi forniti dal gestore, dedicati e opportunamente dimensionati in base alle necessità della struttura (ad esempio scarrabili, cassonetti per raccolta automatica ecc).

I contenitori saranno collocati in aree idonee di pertinenza della struttura opportunamente individuate in accordo con il gestore.

Laddove non siano presenti idonee aree di pertinenza della struttura il gestore, in accordo con il comune, valuterà collocazioni alternative anche in relazione alla specifica tipologia di contenitore assicurando le eventuali misure di sicurezza necessarie.

Il gestore provvede alla consegna alla struttura delle necessarie indicazioni per il confezionamento e di eventuali KIT di confezionamento. Deve comunque essere sempre previsto l'adeguato confezionamento e il mantenimento dell'integrità dello stesso.

I rifiuti di cui sopra, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EFR 20.03.01), in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria dovranno essere gestiti dal gestore separatamente dagli altri rifiuti urbani secondo le modalità previste dal presente atto.

Ulteriori disposizioni per la raccolta e il trattamento

In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti urbani raccolti con le modalità di cui ai punti precedenti, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.

Il gestore provvede, almeno settimanalmente, ad eseguire la raccolta e comunque in base alle necessità valutate con la struttura socio-sanitaria residenziale.

Per i rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati, dovrà essere sempre privilegiato il trasporto e conferimento diretto a immediata termodistruzione senza alcun trattamento preliminare presso gli impianti di Montale (PT), San Zeno (AR), Poggibonsi (SI), Livorno.

I rifiuti oggetto del presente atto, al pari dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino persone risultate positive alla Covid-19 che effettuano nei comuni della Toscana isolamento obbligatorio come disciplinati dai provvedimenti contingibili e urgenti emanati dalla Regione Toscana, hanno priorità nella programmazione e gestione dei flussi di rifiuti presso gli impianti di cui sopra.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla termodistruzione dei rifiuti oggetto del presente atto, gli stessi potranno essere conferiti in discarica, senza alcun trattamento preliminare, in coerenza ed adempimento delle raccomandazioni dell'ISS contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, delle indicazioni contenute nel documento approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020 e delle eventuali specifiche disposizioni approvate dalla Regione Toscana con diverso e/o successivo atto.

Il ricorso allo smaltimento in discarica, nel pieno rispetto delle disposizioni sopra citate e previa motivata comunicazione da parte dell'AATO territorialmente competente alla Regione Toscana (Settore autorizzazioni rifiuti e Settore servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche) e ARPAT, è da considerarsi opzione residuale da attuare esclusivamente in caso di effettiva impossibilità di procedere alla termodistruzione del rifiuto.

Fermo restando l'adempimento delle ulteriori misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria in coerenza con le indicazioni e raccomandazioni vigenti, il soggetto gestore provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati alla raccolta/trasporto dei rifiuti oggetto del presente atto.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624